

Regolamento del Corpo di Polizia Locale

Premesso che l'art. 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65 ha prescritto che i Comuni, singoli o associati, devono adottare un proprio Regolamento del Corpo di Polizia Locale;

Che l'art. 12 della legge regionale 13 gennaio 2005 n. 1, ha stabilito che le norme di funzionamento dei Corpi di Polizia Locale devono essere stabilite con appositi regolamenti approvati dagli enti interessati;

Che l'Amministrazione Comunale ha individuato la Polizia Locale quale punto cardine di un moderno sistema di sicurezza dei cittadini, anche sotto il profilo della riorganizzazione, potenziamento e identità del Corpo di Polizia Locale, delineando principi e criteri per il nuovo Regolamento dello stesso, idoneo a conseguire i nuovi obiettivi ad esso assegnati e che possono compendiarsi nei seguenti punti:

- riaffermazione del ruolo fondamentale dell'Amministrazione Comunale nella gestione della funzione di Polizia Locale, nel rispetto dei profili propri della funzione stessa;
- riorganizzazione del Corpo che tenga conto di criteri di efficacia ed efficienza nello svolgimento delle attività e compiti istituzionali, specie in settori fondamentali quali la viabilità, l'area sociale ed il contrasto di tutte le forme di abusivismo, degrado e danni al patrimonio che concorrono a creare condizioni di insicurezza;
- determinazione di strategie ed obiettivi da parte dell'Amministrazione, ai quali il Corpo possa conformare la propria azione istituzionale per dare risposta alla domanda di sicurezza dei cittadini;
- centralità delle risorse umane al fine di garantire la funzionalità della organizzazione del Corpo nonché la professionalità, la sicurezza, l'immagine, la dignità della funzione e la capacità di comunicazione del personale con i cittadini;

Dato atto che nella riunione tenutasi con l'Assessore al Personale, con delega per la P.L., in data in data 4 dicembre 2008, le R.S.U. e le OO.SS. di categoria hanno espresso parere favorevole come da verbale allegato;

Vista la legge 7 marzo 1986 n. 65;

Vista la legge regionale 13 gennaio 2005 n. 1;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Regolamento di Uffici e Servizi del Comune di Rocca di Papa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
2. di abrogare precedenti Regolamenti nonché ogni altra disposizione incompatibile con il nuovo Regolamento;
3. di stabilire l'entrata in vigore del nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale e delle altre norme contenute nella presente deliberazione, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della presente deliberazione;

4. di stabilire che, ai sensi della legge quadro n. 65/1986 e della L.R. n. 1/2005, copia del Regolamento del Corpo di Polizia Locale venga trasmesso al Ministero dell'Interno ed all'Assessorato agli Enti Locali della Regione Lazio.

REGOLAMENTO DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

- Art. 1 Corpo di Polizia Locale
- Art. 2 Funzioni del Sindaco
- Art. 3 Conferenza sui servizi di Polizia Locale
- Art. 4 Compiti ambito territoriale del Corpo
- Art. 5 Distacchi e Comandi
- Art. 6 Missioni esterne al territorio comunale
- Art. 7 Funzioni di Polizia Stradale, Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza

CAPO II

- Art. 8 Collaborazione con le forze di Polizia dello Stato
- Art. 9 Collaborazione alle attività di Protezione Civile
- Art. 10 Relazioni sindacali

TITOLO II STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CORPO

CAPO I

- Art. 11 Ordinamento del Corpo

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

CAPO I

- Art. 12 Dotazione organica del Corpo
- Art. 13 Ordinamento del Personale
- Art. 14 Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali
- Art. 15 Diritti e doveri generali
- Art. 16 Istanze e reclami

CAPO II

- Art. 17 Attribuzioni e doveri del Comandante del Corpo
- Art. 18 Attribuzioni e doveri dei Vice Comandanti

CAPO III

- Art. 19 Accesso al Corpo
- Art. 20 Mansioni, incarichi e incompatibilità
- Art. 21 Inidoneità al servizio
- Art. 22 Procedimenti disciplinari
- Art. 23 Encomi ed elogi
- Art. 24 Assistenza legale e copertura assicurativa
- Art. 25 Formazione ed aggiornamento professionale

TITOLO IV DISCIPLINA DEL SERVIZIO

CAPO I

- Art. 26 Generalità
- Art. 27 Organizzazione del servizio
- Art. 28 Elementi costitutivi del servizio
- Art. 29 Rapporto di servizio
- Art. 30 Orari di servizio
- Art. 31 Inizio e termine del servizio
- Art. 32 Riposi, permessi e congedi
- Art. 33 Riconoscimento in servizio
- Art. 34 Tessera e distintivo di riconoscimento
- Art. 35 Patenti di servizio

CAPO II

Art. 36 Cura della persona

Art. 37 Salute

Art. 38 Uniforme

Art. 39 Armamento

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Art. 40 Spirito di Corpo

Art. 41 Stemma del Corpo

Art. 42 Festa del Santo Patrono

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1

Corpo di Polizia Locale

1. il Comune svolge le funzioni di Polizia Locale a norma della legge regionale del 13 gennaio 2005 n. 1, promuovendo l'organizzazione di un sistema comunale integrato di sicurezza di cui il Corpo di Polizia Locale costituisce l'articolazione fondamentale, al quale esso concorre mediante l'espletamento dei propri compiti d'Istituto.
2. Per sistema comunale integrato di sicurezza si intende l'insieme delle attività dirette a promuovere le condizioni idonee e garantire l'ordinata e civile convivenza nella città e nell'intero territorio Comunale.
3. Il Corpo di Polizia Locale gode di autonomia gestionale ed è organizzato secondo il principio del decentramento.
4. L'organizzazione ed il funzionamento del Corpo sono disciplinati dal presente regolamento. Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.

Art. 2

Funzioni del Sindaco

1. il Sindaco, o l'Assessore da Lui delegato, stabilisce gli indirizzi politici dell'attività di Polizia Locale, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Sindaco impartisce le direttive al Comandante del Corpo, fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti nell'assolvimento delle funzioni di Polizia Locale.

Art. 3

Conferenza sui servizi di Polizia Locale

1. il Sindaco o l'Assessore da Lui delegato, almeno una volta all'anno, convoca la conferenza sui servizi di Polizia Locale, composta dal Comandante del Corpo, l'Assessore con delega alla Polizia Locale, delegato alla viabilità, delegato alla sicurezza, al fine di esaminare ed armonizzare le diverse esigenze d'intervento, fissando gli obiettivi e le priorità fondamentali di Polizia Locale da conseguire.
2. Alla conferenza di cui al comma 1, partecipano altri dirigenti dell'amministrazione comunale in relazione a specifiche tematiche da esaminare.

Art. 4

Compito ambito territoriale del Corpo

1. gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, entro i limiti delle proprie attribuzioni, provvedono a:
 - vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei regolamenti, nonché dei provvedimenti amministrativi la cui esecuzione è demandata alla Polizia Locale svolgendo la relativa attività di prevenzioni e di repressione degli illeciti;
 - vigilare sulla viabilità e mobilità urbana;
 - prestare servizi d'ordine, vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari per l'espletamento delle attività e compiti istituzionali;
 - svolgere attività d'informazione, accertamento, rilevazione di dati ai fini dell'assolvimento dei compiti d'istituto;
 - vigilare sul corretto uso dei beni pubblici;
 - vigilare sulle condizioni di sicurezza e qualità di vita dei cittadini;
 - prestare opera di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri e di privati infortuni.
2. il Corpo può altresì svolgere, nell'ambito delle proprie attribuzioni, a titolo oneroso, servizi a favore di privati nei casi, modalità e limiti stabiliti da apposito atto deliberativo, sempreché coesistano motivi di pubblico interesse. A tal fine è istituita specifica risorsa in bilancio.
3. L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Locale è quello del Comune fatti salvi i casi previsti dalla Legge.

Art. 5
Distacchi e Comandi

1. I distacchi e i Comandi del personale del Corpo di Polizia Locale sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di Polizia Locale e purchè la disciplina rimanga quella prevista per il Corpo stesso.

Art. 6
Missioni esterne al territorio comunale

1. Sono consentite le missioni esterne al territorio comunale ai soli fini di collegamento ovvero di rappresentanza del Corpo di Polizia Locale o del Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia.
2. Le missioni ai fini di collegamento sono ordinate o disposte dal Comandante del Corpo. Nei casi di urgenza la missione viene disposta dal Vice Comandante, che ne informa il Comandante.
3. Le missioni ai fini di rappresentanza sono ordinate dal Sindaco e disposte dal Comandante del Corpo.
4. Sono ammesse le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale in particolari occasioni stazionali o eccezionali, previa esistenza di appositi piani o di accordi fra le amministrazioni interessate.
5. Le missioni sono svolte nel rispetto di ogni altra norma di Legge o di Regolamento nonché di quelle contrattuali.

Art. 7
Funzioni di Polizia Stradale, Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono nell'ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, oltre alle funzioni di Polizia Locale, le seguenti funzioni ai sensi dell'art. 5 della L. 65/86 e della L.R. (regione Lazio) 1/2005:
 - Funzioni di polizia stradale, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285;
 - Funzioni di polizia giudiziaria, assumendo a tal fine, ai sensi dell'art. 57 c.p.p., la qualità di agenti di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiali di polizia giudiziaria, riferita al Comandante del Corpo e agli addetti al coordinamento e controllo;
 - Funzioni di ausiliari di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualità di agenti di pubblica sicurezza.
2. Nell'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di Polizia Locale, previa sua messa a disposizione da parte

del Sindaco, dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, nel rispetto di eventuali intese fra dette Autorità ed il Sindaco stesso.

CAPO II

Art. 8

Collaborazione con le forze di polizia dello Stato

1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale esercitano, nel territorio di competenza, le funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta alle competenti autorità.
2. Nell'ambito della legislazione vigente, il Sindaco sottoscrive protocolli di intesa con le competenti autorità statali, ai fini di più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.

Art. 9

Collaborazione alle attività di protezione civile

1. Il Corpo di Polizia Locale, quale struttura permanente operante sul territorio, collabora con i servizi comunali di protezione civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto dal piano comunale di protezione civile.

Art. 10

Relazioni sindacali

1. L'organizzazione del Corpo della Polizia Locale e l'espletamento dei servizi d'istituto, sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di garantire un corretto sistema di relazioni sindacali che consenta una efficace attività di partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali, nonché lo sviluppo sia della qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, sia della professionalità e del miglioramento delle condizioni di lavoro degli appartenenti al Corpo.

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CORPO

CAPO I

Art. 11

Ordinamento del Corpo

1. Il Corpo di Polizia Locale, tenuto conto dei criteri di funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché del principio del decentramento, è una unità organizzativa che svolge, con ampia sfera di iniziativa ed autonomia operativa, tutti i compiti d'istituto nel rispetto delle direttive del Sindaco, o Assessore da Lui delegato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2.
2. Al fine di assicurare una maggiore e più efficace presenza di servizio sul territorio, il Corpo di Polizia Locale si avvale del modello organizzativo articolato in:
 - *sezione* segreteria, organizzazione e programmazione in staff al Comandante del Corpo;
 - *sezione* polizia stradale;
 - *sezione* polizia amministrativa;
 - *sezione* polizia edilizia, urbanistica e tutela ambientale.
3. Le sezioni svolgono i seguenti compiti di massima:
 - Sezione segreteria, organizzazione e programmazione cura: gli affari generali, la raccolta dei dati statistici, le attività derivanti dalla istituzione del call center, la tenuta del protocollo, le attività economiche, la gestione del personale, la gestione contabile, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la predisposizione e il coordinamento dei servizi, la sala operativa, la gestione dei veicoli in dotazione;
 - Sezione polizia stradale cura: le attività di vigilanza e controllo in materia di polizia stradale, di disciplina del traffico, la segnaletica stradale, l'elaborazione e lo sviluppo degli atti relativi agli incidenti stradali, l'elaborazione e lo sviluppo degli atti di accertamento delle violazioni alle norme di circolazione stradale;
 - Sezione polizia amministrativa cura: le attività di vigilanza e controllo in materia di commercio, di pubblici esercizi, di attività artigianali, di affissione e pubblicità, di accertamenti anagrafici, nonché ogni altra attività di polizia amministrativa;
 - Sezione polizia edilizia, urbanistica e tutela ambientale cura: le attività di vigilanza e controllo in materia edilizia, urbanistica, tutela ambientale, decoro urbano, collabora con i servizi sociali comunali, per la parte di competenza, riguardo alle situazioni di degrado e sicurezza sociale.
4. Il Comandante del Corpo determina, con proprio provvedimento, la ulteriore articolazione delle sezioni in reparti o nuclei, dandone comunicazione al Sindaco.

ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

CAPO I

Art. 12

Dotazione organica

1. La dotazione organica di personale del Corpo di Polizia Locale è determinata, oltre che da quanto disposto dalla legge regionale del 13 gennaio 2005 n. 1, secondo criteri di funzionalità ed efficienza, in rapporto al numero degli abitanti residenti ed alla popolazione fluttuante, alla estensione e morfologia del territorio, ai flussi ed alle caratteristiche del traffico, alle caratteristiche socio-economiche, culturali, turistiche, urbanistiche ed ambientali del Comune, nonché della peculiarità della città di Rocca di Papa in quanto centro del Parco Regionale dei Castelli Romani e sede di organismi civili e religiosi anche di rilevanza internazionale.
2. La dotazione organica, determinata con apposito atto, è sottoposta a revisione, di norma ogni cinque anni, in relazione alla evoluzione dei parametri di cui al comma 1.
3. La distribuzione del personale per ogni singola categoria e profilo professionale deve consentire una equilibrata ed articolata presenza numerica di profili professionali che assicurino uno svolgimento funzionale ed efficiente delle funzioni e dei compiti d'istituto.
4. Al Corpo di Polizia Locale possono essere assegnati, ai fini di un più efficace ed efficiente assolvimento delle attività d'istituto, dipendenti dell'amministrazione appartenenti ad altre aree o profili professionali. In tal caso, essi non svolgono funzioni di polizia e né rivestono le qualità giuridiche di cui all'art. 7.

Art. 13

Ordinamento del personale

1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale sono ordinati in:
 - Comandante del Corpo, Direttore di Unità Organizzativa - apicale, grado Ten.Colonnello;
 - Addetti al coordinamento e controllo, Funzionari di P.L. - fascia D (funzionalmente fino a D3), grado Sotto Tenente (capo reparto), Tenente (capo sezione);
 - Capo pattuglia, Sottufficiali di P.L. pos. C5, grado Maresciallo (dopo cinque anni si acquisirà il grado di Maresciallo Capo e, dopo ulteriori cinque, quello di Maresciallo Maggiore);
 - Agenti di P.L. (pos. C1/C4);

Ad esclusione del Comandante del Corpo, tutti gli operatori, nel progredire di posizione o fascia funzionale, mantengono le funzioni e i compiti di base.
Per la fascia D restano salve le progressioni economiche.

Art. 14

Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti del Comandante e degli altri superiori gerarchici del Corpo.
2. Essi hanno, altresì, doveri di subordinazione funzionale e operativa nei confronti degli organi e uffici competenti per i singoli settori di attività istituzionali del Corpo, secondo quanto previsto dalla legge o dal presente regolamento.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartiti dai superiori gerarchici, funzionali e operativi. Qualora l'appartenente al Corpo riceva dal proprio superiore un ordine che ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde, a tutti gli effetti, il superiore che lo ha impartito.
4. Non deve comunque essere eseguito l'ordine del superiore quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge e costituisca illecito penale o amministrativo. In tal caso, l'appartenente al Corpo ne informa immediatamente i superiori.

Art. 15

Diritti e doveri generali

1. Il Corpo di Polizia Locale esplica i compiti istituzionali con personale femminile e maschile con parità di attribuzioni, funzioni e compiti.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad osservare i doveri inerenti le loro funzioni ed ogni altro dovere previsto dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme disciplinari stabilite dal contratto nazionale di lavoro e da quelle del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Copia di detto codice è consegnata ai dipendenti all'atto della loro assunzione in servizio unitamente a copia del presente regolamento.
3. Gli appartenenti al Corpo improntano il proprio comportamento al senso di lealtà e di correttezza verso i propri superiori, i colleghi ed i subordinati, nonché al rispetto ed alla cortesia verso il pubblico, in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività.
4. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio a termine di quanto disposto dalle vigenti norme di legge e non possono fornire, a chi non ne abbia diritto, notizie relative ai servizi d'istituto o ad operazioni di qualsiasi natura qualora ne possa derivare danno all'amministrazione comunale, a terzi ovvero all'interesse pubblico tutelato dalla norma. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto all'informazione ed all'accesso alla documentazione amministrativa, così come disciplinato dal relativo regolamento comunale e dalle vigenti norme di legge in materia.

5. Fatte salve le libertà individuali e sindacali gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale non possono esprimere pubblicamente giudizi o dichiarazioni che impegnino il Corpo.

Art. 16
Istanze e reclami

1. Le istanze e i reclami sono presentati seguendo la via gerarchica. Le risposte alle istanze e ai reclami sono comunicate, per iscritto, per via gerarchica
2. I superiori non possono ricusare di trasmettere a chi di dovere, dopo aver espresso il loro parere per iscritto, le istanze e i reclami ricevuti.
3. Il personale che intende conferire con i superiori presenta apposita istanza per via gerarchica, salvi i casi di urgenza.

CAPO II

Art. 17
Attribuzioni e doveri del Comandante del Corpo

1. Il Comandante rappresenta il Corpo di Polizia Locale. Egli è responsabile direttamente verso il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, della programmazione e dell'utilizzo delle risorse, dell'addestramento, della disciplina e dell'impegno tecnico – operativo delle risorse umane e finanziarie, in generale, del buon andamento del Corpo.
2. Nello svolgimento del suo incarico, il Comandante del Corpo:
 - attribuisce ai Funzionari gli incarichi di direzione di sezione e/o reparti;
 - emana le disposizioni operative in relazione alle decisioni assunte in sede di conferenza sui servizi di Polizia Locale;
 - dirige, organizza, coordina e controlla la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Corpo per la realizzazione dei compiti d'istituto, nonché degli obiettivi individuati dagli organi comunali competenti;
 - cura, in particolare, la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale, il mantenimento della disciplina, delle condizioni di sicurezza del lavoro e di benessere del personale;
 - mantiene costantemente informato il Sindaco, o l'Assessore da Lui delegato, in ordine al funzionamento dei servizi d'istituto, proponendo le eventuali iniziative da adottarsi per il buon andamento dei servizi stessi e per il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di sicurezza dei cittadini;
 - intrattiene relazioni correnti con le autorità giudiziarie e di polizia, nonché con le altre autorità statali, regionali e provinciali, per il migliore espletamento dei compiti e dei servizi d'istituto;
 - mantiene costanti relazioni con le organizzazioni sindacali improntate a trasparenza ed efficacia.

3. Il Comandante, almeno una volta al mese, tiene rapporto a tutti i funzionari per la disamina delle questioni connesse allo svolgimento dei compiti d'istituto e di altre questioni di interesse generale.
4. Salvo quanto disposto dal presente regolamento, spetta al Comandante del Corpo ogni altra attribuzione e competenza propria dei dirigenti apicali a termini di quanto stabilito nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Rocca di Papa.

Art. 18

Attribuzioni e doveri dei Funzionari

1. I Funzionari coadiuvano il Comandante del Corpo di Polizia Locale nella conduzione dello stesso e dirigono l'ufficio di sezione, o di reparto, cui ciascuno è preposto. Possono, altresì, svolgere ulteriori incarichi loro conferiti dal Comandante per particolari esigenze di servizio.
2. In caso di sua assenza o impedimento, il Comandante del Corpo nomina tra i funzionari il vicario che lo sostituisce.
3. Nell'espletamento dei propri incarichi i funzionari:
 - svolgono le funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle sezioni, o reparti, cui sovrintendono, verificando che le attività istituzionali siano svolte secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, adottando gli atti e i provvedimenti di competenza;
 - rispondono nei confronti del Comandante del Corpo del buon andamento delle sezioni cui sovrintendono e del raggiungimento degli obiettivi programmatici assegnati. Vigilano, mediante attività di verifica e controllo nell'ambito delle proprie competenze, sull'attuazione delle direttive impartite dal Comandante del Corpo;
 - informano il Comandante del Corpo circa l'andamento dei rami del servizio cui sovrintendono;
 - avanzano proposte per il miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei servizi d'istituto;
 - curano le relazioni sindacali relative agli uffici a cui sovrintendono mantenendone informato il Comandante del Corpo.

CAPO III

Art. 19

Accesso al Corpo

1. L'accesso al Corpo di Polizia Locale è disciplinato dalle vigenti norme sui requisiti di accesso e modalità concorsuali del Comune di Rocca di Papa, nonché dalle norme speciali sui requisiti di accesso e sulle modalità concorsuali che saranno disciplinate con appositi atti deliberativi.

Art. 20
Mansioni e incarichi

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono impiegati in mansioni proprie della categoria di appartenenza, a termine delle vigenti norme di legge, nonché delle norme contrattuali e di quelle del presente regolamento, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro e dei compiti d'istituto.
2. Gli appartenenti al Corpo hanno in ogni caso l'obbligo della vicendevolesupplenza nell'ambito delle rispettive qualifiche di servizio.
3. Il dipendente non può essere eletto ad una carica istituzionale del Comune nell'ambito del quale presta servizio.

Art. 21
Inidoneità al servizio

1. I dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei, in via permanente, allo svolgimento delle mansioni proprie del personale del Corpo di Polizia Locale, a seguito di visita effettuata da una commissione medica, qualora non rientrino nella sfera di applicazione della vigente normativa riguardante il pensionamento anticipato, sono ricollocati all'interno del Corpo in mansioni non operative, sempre che il dipendente non chieda la mobilità ad altro ufficio dell'amministrazione comunale.
2. L'accertamento dell'inidoneità psico-fisica viene richiesto dal Comandante del Corpo alla commissione medica presso la struttura sanitaria preposta.

Art. 22
Procedimenti disciplinari

1. I procedimenti disciplinari sono conformi a quanto stabilito in materia dal codice disciplinare di cui alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo criteri di tempestività, efficacia, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa e ispirati al principio del contraddittorio.
2. Il Comandante del Corpo provvede direttamente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, del rimprovero verbale e della censura.
3. Per l'irrogazioni di sanzioni superiori alla censura il Comandante del Corpo segnala i fatti da contestare all'ufficio dell'amministrazione comunale appositamente individuato per i procedimenti disciplinari.
4. Il Comando assicura la gestione efficace ed omogenea del codice disciplinare, in relazione alla peculiarità delle funzioni svolte dalla Polizia Locale.

Art. 23
Encomi ed elogi

1. Al personale del Corpo di Polizia Locale particolarmente distintosi per impegno, diligenza e capacità professionale nello svolgimento di particolari compiti ovvero per il compimento di atti di merito, di coraggio o di abnegazione, che abbiano arrecato un beneficio d'immagine all'istituzione, possono essere conferiti encomi ed elogi nel seguente ordine di importanza:
 - encomio solenne del Sindaco;
 - encomio semplice ed elogio scritto del Comandante del Corpo.
2. L'encomio solenne, tributato dal Sindaco su proposta del Comandante del Corpo, è attribuito per rilevanti atti di valore, di coraggio o di abnegazione ovvero per eccezionali meriti di servizio. Lo stesso è specificatamente motivato e non può in alcun caso riferirsi in forma generica allo svolgimento dei compiti normalmente propri della qualifica e delle mansioni dei singoli dipendenti.
3. L'encomio semplice è tributato dal Comandante del Corpo per comportamenti particolarmente significativi dai quali sono emersi capacità operativa, impegno, intuizione e spirito d'iniziativa nell'espletamento di attività d'istituto. Il Comandante del Corpo può segnalare al Ministero dell'Interno, ai fini di una eventuale ricompensa al valor civile, atti di particolare coraggio e valore.
4. L'elogio è tributato dal Comandante del Corpo, allorché, al di fuori dei casi per i quali viene conferito l'encomio semplice, si rende opportuno attribuire un riconoscimento ai dipendenti che si siano distinti nel compimento di una attività d'istituto.
5. Gli elogi e gli encomi sono comunicati agli interessati e sono registrati sul foglio matricolare dei dipendenti stessi presso l'ufficio personale.

Art. 24
Assistenza legale e copertura assicurativa

1. L'Amministrazione Comunale adotta le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali.
2. L'Amministrazione Comunale stipula apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
3. La polizza di cui al comma 2 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e dei beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone trasportate per motivi d'Istituto.
4. La polizza di assicurazione relativa ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione è in ogni caso integrata con la copertura, nei limiti e con le

- modalità di cui ai commi 2, 3, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone trasportate per motivi d'Istituto.
5. L'Amministrazione Comunale stipula, altresì, apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti che alla guida dei veicoli di servizio subiscano il ritiro, oltre che della patente di servizio, della patente di guida da parte della competente Autorità in conseguenza diretta ed esclusiva da incidenti da circolazione stradale che abbiano provocato la morte o lesioni personali colpose. La presente disposizione si applica anche ai casi di cui al comma 2.
 6. L'Amministrazione stipula l'apposita polizza assicurativa, anche presso l'INAIL, a copertura di tutti i rischi derivanti dallo svolgimento dei compiti d'Istituto del Corpo di Polizia Locale.

Art. 25

Formazione aggiornamento professionale

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale è tenuto a frequentare il corso di formazione e preparazione di base al momento dell'assunzione in servizio; successivamente, è tenuto a frequentare i corsi di qualificazione e aggiornamento organizzati dal Comando del Corpo.

TITOLO IV DISCIPLINA DEL SERVIZIO

CAPO I

Art. 26 Generalità

1. La pianificazione, la programmazione, l'organizzazione generale dei servizi d'Istituto ed il conseguente impiego del personale avviene secondo le disposizioni impartite dal Comandante del Corpo nel rispetto delle norme in materia di organizzazione del lavoro contenute nel CCNL e in quello Decentrato Integrativo, nonché nel rispetto degli accordi stipulati con le Organizzazioni Sindacali e delle norme del presente Regolamento.
2. I servizi d'Istituto sono organizzati in modo da salvaguardare il personale da pericoli per la propria incolumità e salute, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
3. I servizi interni o di minor aggravio sono di massima affidati al personale più anziano o che versi in particolari condizioni di salute adeguatamente certificate da strutture pubbliche. In ogni caso, i servizi più gravosi sono equamente ripartiti fra tutto il personale.

Art. 27

Organizzazione del servizio

1. Gli atti per la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione dei compiti e servizi d'istituto sono:
 - L'ordine di servizio giornaliero;
 - L'ordine di servizio particolare;
 - L'istruzione generale o circolare.
2. L'ordine di servizio giornaliero costituisce il documento che registra la situazione organica degli uffici e servizi nei quali si articola il Corpo della Polizia Locale e dei quali programma quotidianamente le attività d'istituto. Esso è predisposto sulla base di una opportuna programmazione ciclica dei servizi, nonché dei piani e dei programmi operativi e delle direttive emanate dal Comandante del Corpo.
3. L'ordine di servizio giornaliero è predisposto e sottoscritto dal Comandante del Corpo.
4. L'ordine di servizio giornaliero viene esposto nell'albo di cui al comma 8 almeno quarantotto ore prima dell'orario di svolgimento delle attività previste. Eventuali successive variazioni sono comunicate direttamente e tempestivamente al personale interessato.
5. L'ordine di servizio giornaliero contiene qualifica di servizio e nominativo del personale, tipo di servizio con l'indicazione di inizio e termine dello stesso, eventuale tipo di uniforme ed equipaggiamento necessari. Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni a carattere individuale e generale.
6. Qualora ci sia la necessità di disporre con carattere di urgenza l'esecuzione di un particolare servizio, ovvero di impartire speciali modalità per il suo svolgimento, può essere emanato un ordine di servizio particolare che è comunicato direttamente ai dipendenti interessati.
7. L'istruzione generale o circolare è il documento emanato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, contenente precise disposizioni in merito all'organizzazione e/o all'esecuzione dei servizi d'Istituto, nonché alla uniforme applicazione delle relative disposizioni normative. Essa è portata a conoscenza, a seconda del contenuto, di tutto il personale interessato.
8. Presso la sede degli Uffici del Comando, nonché in quelle di eventuali sedi distaccate, è istituito un apposito albo sul quale esporre le disposizioni e le comunicazioni di servizio.

Art. 28

Elementi costitutivi del servizio

1. Sono elementi costitutivi del servizio l'ordine, l'esecuzione e il rapporto. La fase di controllo costituisce elemento eventuale che può intervenire da parte del superiore, contestualmente alle attività di esecuzione oppure successivamente al rapporto.

2. Gli ordini si distinguono in permanenti e temporanei. Essi possono essere impartiti per iscritto o verbalmente. Colui che ordina il servizio impartisce ai dipendenti interessati le istruzioni per l'espletamento del medesimo.
3. Nei casi in cui si renda indispensabile, a giudizio del dipendente operante, dare una diversa attuazione a quanto stabilito nell'ordine di servizio, lo stesso ne richiede autorizzazione al superiore, salvo casi di assoluta urgenza ovvero in caso di impossibilità di comunicare con il medesimo; in questo caso il dipendente è tenuto ad informare al più presto il superiore.
4. Se l'adempimento del servizio è affidato a più dipendenti, quello sovraordinato gerarchicamente ne ha il comando e cura che venga eseguito nel posto e nel tempo prescritti e che gli ordini o le consegne date a ciascun dipendente siano osservati esattamente.

Art. 29

Rapporto di servizio

1. Al termine di ogni servizio svolto sul territorio, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, redigono rapporto al Funzionario Responsabile della Sezione con il quale riferiscono sinteticamente sulle principali attività compiute e segnalano eventuali disservizi o necessità d'intervento ai fini di tutelare le condizioni di sicurezza nelle zone in cui hanno operato.
2. Gli appartenenti al Corpo, hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al superiore di turno ogni novità urgente ed importante inerente il servizio.

Art. 30

Orario di servizio

1. L'orario di lavoro, nell'ambito di quanto stabilito dalle norme contrattuali, è funzionale all'orario di servizio.
2. L'orario di servizio copre tutti i giorni dell'anno e l'intero arco temporale di essi, nel rispetto dell'orario di lavoro determinato dalle vigenti norme contrattuali e accordi sottoscritti.
3. La strutturazione dell'orario di servizio, come pure l'istituzione del servizio di reperibilità del personale nei casi di pronto intervento per far fronte a pubbliche calamità o a situazioni di straordinaria urgenza, sono in ogni caso effettuate nel rispetto delle relative norme contrattuali vigenti e degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali.

Art. 31

Inizio e termine del servizio

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita e, a tal fine, si accerta tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.

2. Il personale, che per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a presentarsi in servizio ne dà tempestiva comunicazione all'ufficio e, comunque, prima dell'orario in cui avrebbe dovuto assumere il servizio stesso, salvo comprovato impedimento.
3. Nei servizi interni ed esterni a carattere continuativo, con cambio sul posto, così come individuati da apposito provvedimento del Comandante del Corpo nel rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, il personale che ha terminato il proprio orario di servizio non deve allontanarsi fino a quando la continuità del servizio non sia stata assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo.
4. Fatti salvi particolari servizi individuati secondo le modalità di cui al comma 3, i servizi esterni, sia appiedati che motorizzati, sono svolti da pattuglie composte da due unità e munite di apparati ricetrasmittenti.

Art. 32

Riposi – permessi – congedi

1. In materia di riposi, permessi, congedi e assenze, si applicano le vigenti disposizioni di legge e contrattuali. In ogni caso la fruizione dei congedi e dei permessi è funzionale alle esigenze del servizio, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

Art. 33

Riconoscimento in servizio

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale operanti in uniforme che per ragioni di servizio vengano in contatto con i cittadini, sono tenuti a dichiarare, qualora ne venga fatta espressa richiesta, il proprio numero di matricola, la qualifica di servizio o grado, il cognome e il nome.
2. Gli appartenenti al Corpo autorizzati a svolgere il servizio in abito civile, nel momento in cui debbano far conoscere la loro qualità o allorché l'intervento di servizio assuma rilevanza esterna, sono tenuti ad applicare sull'abito, in modo visibile, la placca di riconoscimento e ad esibire, ove richiesto, la tessera di riconoscimento.

Art. 34

Tessera e distintivo di riconoscimento

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale è munito di tessera personale di riconoscimento che riporta la fotografia degli assegnatari e ne attesta il numero di matricola, le generalità, la qualifica di servizio e le qualità giuridiche rivestite. La tessera ha validità di cinque anni e va rinnovata in caso di cambiamento della qualifica.
2. Ai fini di una loro agevole individuazione da parte dei cittadini, gli appartenenti al Corpo sono muniti di un distintivo o placca di riconoscimento, da portare sempre sull'uniforme ovvero da applicare in modo visibile, sulla giacca o su

analogo capo di abbigliamento, nei casi in cui essi prestino servizio in abito civile, secondo le modalità stabilite dall'art. 10 delle norme sull'uniforme ed equipaggiamento allegate al presente regolamento.

3. Le caratteristiche tecniche del modello e le modalità di rilascio della tessera e del distintivo sono determinate con provvedimento del Comandante del Corpo.
4. E' fatto obbligo a tutti gli appartenenti al Corpo di portare con sé la tessera durante il servizio e, se operanti in abito civile, il distintivo di riconoscimento.
5. La tessera e il distintivo sono restituiti all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal servizio, e sono altresì ritirati nel caso di sospensione dal servizio.

Art. 35

Patenti di servizio

1. I conducenti dei veicoli del Corpo di Polizia Locale immatricolati per l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono muniti di apposita patente di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni.

CAPO II

Art. 36

Cura della persona

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale ha cura della propria persona e del proprio aspetto esteriore e mantiene un comportamento consono al decoro dell'uniforme e alla dignità della funzione.

Art. 37

Saluto

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti, durante il servizio, a rivolgere il saluto ai cittadini che li interpellano, alle autorità, agli amministratori e ai superiori gerarchici e questi hanno l'obbligo di rispondere.
2. Il saluto tra pari grado o pari qualifica è una positiva testimonianza di cortesia.
3. Il saluto da parte del personale in uniforme viene effettuato portando la mano destra tesa alla visiera del copricapo.
4. Il personale che opera a bordo di veicoli, quello in servizio di scorta, ovvero quello impiegato nella regolazione del traffico, è dispensato dall'obbligo del saluto.

Art. 38
Uniforme

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme.
2. E' autorizzato l'uso dell'uniforme per l'espletamento di missioni esterne al territorio comunale.
3. Il Comandante del Corpo può autorizzare il personale dipendente, individualmente e per un periodo di tempo limitato, ad indossare in servizio l'abito civile per lo svolgimento di un particolare compito ovvero per gravi motivi.
4. Per tutto ciò che riguarda le modalità relative all'uso e alla fornitura del vestiario e l'equipaggiamento, si rinvia all'allegato A contenente le norme sulle uniformi del personale, che è parte integrante del presente regolamento.

Art. 39
Armamento

1. L'armamento del personale del Corpo di Polizia Locale sarà disciplinato da apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale.
2. Il personale del Corpo può altresì essere munito di altri idonei strumenti per la difesa personale.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Art. 40
Spirito di Corpo

1. Lo spirito di Corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni e sulla storia del Corpo di Polizia Locale, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenerne elevato il prestigio.

Art. 41
Bandiera e stemma del Corpo

1. Il Corpo di Polizia Locale ha una propria bandiera riportante l'effigie del Comune di Rocca di Papa.

2. La bandiera viene esposta in manifestazioni pubbliche per disposizione del Comandante del Corpo.
3. Lo stemma del Corpo di Polizia Locale, la cui raffigurazione grafica è riportata in allegato al presente regolamento, ne rappresenta l'identità specifica.

Art. 42

Festa del Corpo e del Santo Patrono

1. La festa del Corpo di Polizia Locale ricorre il 25 febbraio, anniversario della sua costituzione, e viene celebrata annualmente con una cerimonia civile.
2. La ricorrenza della festa di San Sebastiano, patrono dei vigili urbani, viene celebrata il 20 gennaio con cerimonia religiosa e civile organizzata, a turno, dalle città del comprensorio dei Castelli Romani, dei Monti Lepini e Monti Prenestini.

Allegato A
Al regolamento del Corpo di Polizia Locale

NORME SULLE UNIFORMI E SULL'EQUIPAGGIAMENTO

Art. 1 Uniforme

1. L'uniforme del personale del Corpo di Polizia Locale è l'insieme organico e regolamentare dei capi di vestiario, equipaggiamento e accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza, funzionalità ed identificazione sia del personale femminile che maschile.

Art. 2 Uso di capi vestiaro con dispositivi visibilità rifrangenti

1. Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità del personale nello svolgimento delle attività è obbligatorio da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed in tutti gli altri casi di scarsa visibilità, indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) :
 - il berretto con l'apposito copriberretto fluorescente
 - i manicotti fluorescenti da portare sull'avambraccio della giacca, del giaccone e del cappotto ovvero indossare apposito indumento in tessuto rifrangente (fratino). Quest'ultimo è obbligatorio nell'uso della divisa estiva.
2. E' esentato dall'uso dei manicotti il personale durante la guida di auto di servizio.
3. Durante gli interventi straordinari in viabilità quali deviazioni di traffico, situazioni di emergenza, incidenti stradali è obbligatorio, in aggiunta ai capi rifrangenti già predisposti per gli ordinari interventi di polizia stradale, anche il fratino.
4. Nell'espletamento dei diversi compiti d'istituto il personale che presta servizio in gruppo deve indossare capi di vestiario identici.
5. In caso di servizio autorizzato in abiti civili, permane l'uso del fratino, sia nei casi di ordinaria che straordinaria attività di polizia stradale.

6. I dispositivi di visibilità sopraccitati devono essere conformi per dimensioni, foggia, tipo di materiale e caratteristiche fotometriche, alle normative vigenti in materia.

Art. 3 Cura dell'uniforme

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale indossa l'uniforme con proprietà, dignità, decoro e secondo le norme d'uso stabilite dal presente regolamento.
2. E' fatto divieto di :
 - alterare la foggia dell'uniforme;
 - indossare indumenti di colore e foggia diversi da quelli indicati nel presente regolamento;
 - portare segni distintivi di qualsiasi genere non contemplati nella disposizione in vigore, fatti salvi quelli espressamente autorizzati dal Comandante del Corpo.
3. Al personale del Corpo in uniforme è altresì vietato :
 - portare capi di vestiario sbottonati; nel caso di camicia a manica corta è consentito sbottonare i primi due bottoni;
 - usare l'ombrello;
 - condurre animali, salvo se impiegati per specifici servizi;
 - portare pacchi, salvo che per motivi strettamente legati al servizio;
 - tenere comportamenti che possono comunque pregiudicare il decoro dell'uniforme.
4. Nei servizi esterni, quando non a bordo di autoveicoli, il berretto deve essere sempre indossato.

Art. 4 Cambiamento di uniforme secondo le stagioni

1. I cambiamenti di uniforme in relazione alle variazioni climatiche e stagionali sono disposti dal Comandante del Corpo.

Art. 5 Acquisto e fornitura degli effetti di vestiario e di equipaggiamento

1. L'uniforme è in dotazione esclusiva al personale in attività di servizio.
2. Il Comando provvede, imputando le spese sul proprio centro di costo, all'acquisto delle uniformi e dell'equipaggiamento secondo l'allegata tabella "A", che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 6

Rinnovo degli effetti di vestiario ed equipaggiamento: modalità e procedure

1. Il rinnovo dei capi di vestiario avviene in periodi differenziati secondo le frequenze stabilite nell'allegata tabella "B", che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Il Comando provvede al rinnovo degli effetti deteriorati per causa di servizio.
3. Quando il deterioramento avviene prima della scadenza dei periodi minimi di durata previsti dalla tabella "A" si provvede ad una nuova assegnazione, previo accertamento delle cause.
4. All'atto della cessazione dal servizio, il personale del Corpo di Polizia Locale è tenuto a versare gli effetti di equipaggiamento assegnati.
5. In casi eccezionali, su richiesta degli interessati, può venire autorizzata la fornitura di capi di vestiario diversi da quelli in scadenza. Le richieste devono essere presentate almeno sei mesi prima della data di scadenza della fornitura.
6. La fornitura del vestiario è sospesa per il personale distaccato che non presta servizio in uniforme.

Art. 7

Uso dei vari tipi di uniforme

1. I funzionari responsabili delle sezioni indicano il tipo di uniforme prescritto per lo svolgimento del servizio, sulla base delle direttive impartite dal Comandante del Corpo.

Art. 8

Tipologia delle uniformi

1. Le uniformi per il personale del Corpo di Polizia Locale sono descritte nell'allegata tabella "B", di cui all'art. 6, nella parte contraddistinta dai numeri " 1 - 2 - 3 - 4 ".

Art. 9

Manutenzione vestiario

1. La manutenzione ordinaria, i lavaggi, i rammendi e le piccole riparazioni che si rendano necessari per la tenuta in perfetto ordine e stato di pulizia di quanto è assegnato in dotazione, sono curati dagli interessati che devono provvedervi con l'apposito rimborso spese vestiario, il cui ammontare è determinato dall'Amministrazione con apposito atto.
2. Il rimborso spese vestiario deve essere corrisposto anche al personale autorizzato a svolgere il servizio in abito civile.

3. Nel caso di cui al comma 2, qualora risultino danneggiati capi di abbigliamento civile a causa del servizio svolto, è dovuto il rimborso pari al prezzo corrente di mercato, equivalente al costo del corrispondente capo di vestiario in dotazione.

Art. 10

Distintivo di riconoscimento

1. Il distintivo o placca di riconoscimento recante il numero di matricola attesta, unitamente alla tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 34 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale, l'identità e l'appartenenza al Corpo stesso.
2. Esso è portato, in modo ben visibile, in corrispondenza del taschino sinistro della giubba, della camicia estiva, della giacca a vento.
3. Lo stesso può essere portato in apposita custodia, da esibire unitamente alla tessera di servizio di cui al comma 1 nell'espletamento di servizi in abito civile.

Art. 11

Alamari

1. Gli alamari che contraddistinguono il Corpo di Polizia Locale di Rocca di Papa, sono costituiti da un fondo di colore rosso cremisi sovramontato da una doppia filettatura dorata.

Art. 12

Fregio per copricapo

1. Sul copricapo in dotazione agli appartenenti al Corpo si applica il fregio del medesimo nel cui riquadro è impressa l'effigie del Comune di Rocca di Papa.

Art. 13

Distintivi di specializzazione – decorazioni – insegne

1. Il distintivo di specializzazione è costituito:
 - Per i conducenti di autoveicoli, da un fregio rappresentante un'aquila stilizzata al centro della quale è posto un cerchio su fondo blu al cui interno è impressa, in rilievo, la sagoma di un'autovettura;
 - Per gli interpreti dalla riproduzione della bandiera appartenente allo Stato della lingua parlata;
 - Altri distintivi di specializzazione di particolari attività di servizio determinati con provvedimento del Comandante del Corpo.
2. Con disposizione del Comandante del Corpo sono determinate le decorazioni, le insegne ed i nastri di decorazione da applicare sull'uniforme.

3. L'applicazione sulla divisa di ogni altro distintivo o insegna attribuita al personale del Corpo è autorizzata dal Comandante.

Art. 14
Norma transitoria

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Corpo di Polizia Locale si dota dei capi di nuova adozione.
2. nelle more di approvvigionamenti dei nuovi capi previsti dal presente Regolamento continuano ad essere utilizzati quelli attualmente in dotazione.
3. Eventuali modifiche relative alle uniformi del personale del Corpo sono da concordare tra il Comandante del Corpo, le R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali.

UNIFORME ORDINARIA INVERNALE UOMO

1. Giacca: tessuto colore blue scuro in cordellino ad un petto con 4 bottoni dorati e risvolti con alamari al bavero; 4 tasche a soffietto con pattina e bottoncino di cui due piccole al petto e due grandi alle falde laterali; spacco posteriore; spalline con distintivi di grado contornate da filetto rosso cremisi cucite entro l'attaccatura della manica da un lato e fermate con bottone di metallo dorato dall'altro; distintivo di servizio recante lo stemma della Polizia Locale applicato alla tasca sinistra sul petto.
2. Pantaloni: dello stesso tessuto e colore della giacca, senza risvolti e senza bande.
3. Copricapo: berretto rigido con calotta bianca e visiera in cuoio nero; rifinito con fascia blue millerighe per sottufficiali e graduati e con greca per ufficiali; con foderino intercambiabile ovvero con foderino stabile in sky o equivalente; soggolo con eventuali distintivi di grado e stemma della Polizia Locale.
4. Cappotto: tessuto colore blue scuro in pura lana, ad un petto con collo aperto; bavero risvoltato con alamari; bottoni dorati; due tasche con pattina; martingala con bottoni e spacco posteriore; spalline con distintivi di grado cucite entro l'attaccatura della manica da un lato e fermate con bottone dorato in metallo dall'altra.
5. Scarpe: conformate in pelle nera, lisce, con suola cuoio e gomma.
6. Camicia: l'80% cotone, 20% poliestere, colore bianco, maniche lunghe, modello classico.
7. Calze: lunghe misto lana elasticizzato, colore blue notte.
8. Cravatta: blue scuro.
9. Guanti: in filo bianchi, in pelle neri.
10. Giacca a vento: colore blue notte, tessuto in gore-tex o equivalente con imbottitura staccabile; due taschini ai lati del petto con pattina fermata con motore a pressione, due tasche inferiori con patta fermata con bottoni a pressione; spalline cucite entro l'attaccatura della manica da un lato e fermata con bottone a pressione dall'altro; bande in materiale rifrangente colore

bianco; scritta rifrangente sulla schiena scritta Polizia Locale; loco Polizia Locale sul taschino sinistro; manicotti bianchi rifrangenti integrati nelle maniche; copri-pantaloni stesso tessuto.

11. Cintura: in pelle nera.

12. Maglione: in lana di colore blue, scollato a "V" con maniche lunghe da portare sotto la giacca.

13. Polacchetto: conformato colore nero con suola in cuoio e gomma.

14. Cinturone: di colore bianco con spallaccio stesso colore rifrangente e fibbia recante stemma P.L.

15. Maglione: in lana, colore blu notte, con collo alto e zip.

UNIFORME ORDINARIA ESTIVA UOMO

1. Giacca- pantaloni: giacca e pantaloni con doppio passante blue scuro fresco-lana, della stessa foggia della divisa invernale.
2. Camicia: come uniforme invernale sotto-giacca, oppure maniche corte colore bianco con carrè che chiude due piccole tasche poste sul petto, con passanti per controspalline 80% cotone 20% poliestere.
3. Calzatura: conformate di pelle in colore nero, lisce, suola in cuoio antiscivolo.
4. Copricapo: in tessuto, della stessa foggia della divisa invernale.
5. Calze: lunghe di cotone elasticizzato di colore blue scuro.
6. Cravatta: come divisa invernale.
7. Giubba impermeabile: colore blue notte tessuto in gore-tex o equivalente con imbottitura staccabile, due tasche con pattina e zip, stemma Polizia Locale lato anteriore destro e stemma del Corpo lato anteriore sinistro, corta in vita con bande bianche rifrangenti e scritta posteriore rifrangente Polizia Locale, spalline cucite entro l'attaccatura della manica da un lato e fermate con bottone a pressione dall'altro.

8. Cintura: come uniforme invernale.
9. Cinturone: come uniforme invernale con giacca o giubba; senza spallaccio con camicia m/c.
10. Guanti: in filo bianchi.
11. Maglione: misto lana colore blue idrorepellente, con spalline, scollato a "V" con rinforzi alle spalle e ai gomiti, maniche lunghe e scritta Polizia Locale anteriormente in alto a sinistra.

UNIFORME ORDINARIA INVERNALE DONNA

1. Giacca: della stessa foggia, stesso tessuto e colore di quella maschile, opportunamente modellata.
2. Pantaloni: di foggia femminile, dello stesso tessuto e colore della giacca con tasche anteriori a taglio e una tasca posteriore.
3. Scarpe conformate: in pelle bleu, con suola in cuoio e gomma, tacco medio.
4. Camicia: la stessa degli uomini.
5. Cravatta: la stessa degli uomini.
6. Copricapo: identico a quello degli uomini.
7. Calze: collant elasticizzato 40 denari di colore blue scuro.
8. Cappotto: dello stesso tessuto e colore di quello maschile, di foggia femminile.
9. Giacca a vento: la stessa degli uomini.
10. Guanti: in filo bianchi, in pelle neri.
11. Cintura: in pelle nera.
12. Maglione: da portare sotto la giacca, come quello degli uomini.

13. Maglione: a collo alto e zip, come quello degli uomini.

14. Cinturone: identico agli uomini.

15. Polacchetto: identico a quello degli uomini.

16. Borsa: in pelle a tracolla bleu.

UNIFORME ORDINARIA ESTIVA DONNA

1. Giacca: colore bleu, della stessa foggia della divisa invernale, tessuto fresco-lana.
2. Camicia: come uniforme invernale sotto giacca, oppure maniche corte con carrè che chiude due piccole tasche poste sul petto con passanti per controspalline, 80% cotone, 20% poliestere.
3. Pantaloni: di foggia femminile, di colore blue scuro, di tessuto fresco-lana con due tasche anteriori a taglio e una tasca posteriore, doppio passante.
4. Calzature: conformate in pelle, colore blue, suola in cuoio, tacco medio, punta chiusa, suola antiscivolo.
5. Copricapo: basco in tessuto, colore blue/bianco con stemma della P.L.
6. Cravatta: la stessa degli uomini.
7. Borsa: la stessa dell'uniforme invernale.
8. Cintura: in pelle nera.
9. Cinturone: identico a quello degli uomini.
10. Guanti: in filo bianchi.
11. Maglione: in misto lana, colore bleu, con spalline, scollato a "V" con rinforzi alle spalle e toppe ai gomiti in tessuto.

UNIFORME SPECIALE

1. Per servizi particolari, quali ad esempio interventi all'interno di aree boschive e comunque in zone dove l'uniforme ordinaria risulterebbe poco pratica, è previsto l'uso di uniforme speciale composta da:
 - Tuta spezzata da intervento bleu estiva.
 - Tuta spezzata da intervento bleu invernale.
 - Scarponcino anfibio.
 - Cinturone tessuto bleu.
 - Guanti antitaglio.
 - Berretto visiera in tessuto bleu con scritta Polizia Locale.

ACCESSORI


- Distintivo metallico di riconoscimento
- Porta manette, radio, borsello porta – documenti
- Manette
- Fischietto
- Controspalline
- Controspalline tubolari per Giacca a vento e camicia estiva
- Cinturoni e cordellini per alta uniforme
- Alamari grandi e piccoli
- Corpetto totalmente rifrangente con scritta “Polizia Locale” di colore giallo
- Copriberretto fluorescente
- Distintivo autista
- Distintivi grado
- Distintivi interprete

FREQUENZE DELLE FORNITURE

CAPI VESTIARIO	N. CAPI		ANNI
Copricapo estivo/invernale	1	2	
Giacca estivo/invernale	1	2	
Pantaloni estivo/invernale	2	2	
Camicie m/l m/c	3	1	
Cravatte	2	2	
Maglione estivo	1	2	
Maglione invernale a "V"	1	2	
Maglione invernale collo alto	2	2	
Cappotto	quando usurato		
Giacca a vento	quando usurata		
Giubba impermeabile estiva	quando usurata		
Calze/calzini estivi/invernali	6	1	
Scarpa estiva/invernale	1	1	
Polacchetto	1	1	
Guanti bianchi	1	2	
Guanti pelle	1	2	
Cintura in pelle nera	1	2	
Cinturone bianco c/spallaccio	1	2	
Copri impermeabile pantalone	quando usurato		
Tuta spezzata intervento est/inv	1	3	
Guanti antitaglio	1	3	
Scarponcino	1	3	
Cinturone tessuto bleu	1	3	
Berretto c/visiera tessuto bleu	1	3	

ALLEGATO "B"

STEMMA DEL CORPO



POLIZIA LOCALE

TABELLA "A bis"

UNIFORME ORDINARIA INVERNALE UNISEX PERSONALE APPIEDATO

1. Tuta operativa invernale composta da:
 - giaccone impermeabile e traspirante di colore blu scuro in tessuto GORE-TEX o equivalente con imbottitura in piuma d'oca staccabile; due tasche ai lati del petto con pattina fermata con bottoni a pressione, due tasche inferiori con patta fermata con bottoni a pressione; spalline cucite entro l'attaccatura della manica da un lato e fermata con bottone a pressione dall'altra; bande in materiale rifrangente colore bianco; scritta rifrangente sulla schiena "POLIZIA LOCALE"; distintivo di servizio recante lo stemma della Polizia Locale applicato alla tasca sinistra del petto;
 - pantalone dello stesso tessuto e colore del giaccone, arricciato in fondo, con tasche a toppa laterali ed imbottitura staccabile a mezzo cerniera;
2. Maglione unisex in tessuto pile GORE-TEX o equivalente di colore blu scuro, collo lupetto con mezza zip, antivento e traspirante con maniche lunghe da portare sotto il giaccone;
3. Copricapo: berretto unisex di colore blu scuro in tessuto pile GORE-TEX o equivalente (tipo baseball) con la scritta "POLIZIA LOCALE" nella parte anteriore;
4. Scarpe: anfibia invernale unisex in GORE-TEX o equivalente di colore nero.

UNIFORME ORDINARIA ESTIVA UNISEX PERSONALE APPIEDATO

1. Tuta operativa estiva composta da:
 - maglia tipo polo unisex di colore bianco con manica corta in 100% cotone con logotipo sul davanti e con scritta "POLIZIA LOCALE" sul retro;
 - pantalone dello stesso modello e colore di quello invernale, in tessuto di cotone;
2. Copricapo: berretto unisex di colore blu scuro in tessuto cotone 100% (tipo baseball) con la scritta "POLIZIA LOCALE" nella parte anteriore;
5. Scarpe: anfibia estivo unisex di colore nero.